

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CSA (2015/2016)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 113CSA– RIUNIONE DEL 15 APRILE 2016

#### I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PALAZZI ANDREA SEGUITO GARA VICENZA/LIVORNO DEL 2.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 5.4.2016)

Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 5.4.2016, in relazione alla gara Vicenza/Livorno dello stesso giorno, è stata inflitta al tesserato della A.S. Livorno Calcio S.r.l. Andrea Palazzi la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “*per avere al 39° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito volontariamente un calciatore avversario che si trovava a terra, con un calcio ad una gamba*”.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società Livorno assumendo l’erronea qualificazione della condotta del calciatore, a torto sanzionata come violenta, mentre, come si ritiene di dimostrare mediante produzione di alcuni fotogrammi della gara, lo stesso calciatore livornese avrebbe inteso colpire il pallone, non l’avversario, senza usare sproporzionata vigoria, tanto che l’atleta del Vicenza “*non ricorreva alle cure mediche e riprendeva subito parte al gioco*”.

Il reclamo, richiamando precedenti giurisprudenziali di questa Corte, conclude in via principale per la riduzione della squalifica come di giustizia, in via subordinata per la medesima riduzione con sanzione pecuniaria, ed in via istruttoria per supplemento di rapporto ex art. 34, commi 4 e 5 C.G.S. in ordine ai fatti di causa.

I motivi d’impugnazione venivano illustrati oralmente dal difensore della ricorrente, comparso innanzi la Corte.

Osserva il Giudicante che, come pronunciato anche di recente (Com. Uff. n. 113/CSA del 15.4.2016), “*la dignità giuridica di fede privilegiata degli atti ufficiali patisce un’importante eccezione nel caso della cosiddetta prova televisiva*”, tuttavia limitata alla funzione correttiva della refertazione nel caso degli scambi di persona, ovvero all’integrazione di quanto eventualmente non rilevato dall’arbitro.

Di conseguenza, “*l’ambito operativo del suddetto istituto resta confinato in riferimento alle dedotte fattispecie tipiche, tassativamente individuate e non suscettive di estensione analogica*”, con la conseguenza che “*le medesime preclusioni trovano applicazione anche rispetto alla documentazione prodotta a corredo del gravame*” (così citato Com. Uff.).

Per tali motivi i fotogrammi prodotti nel corpo del gravame restano inutilizzabili e pertanto, ai fini di un rigoroso accertamento delle circostanze di fatto dalle quali si è generata l’impugnata squalifica, è restato al Collegio unicamente il supplemento di rapporto da parte dal direttore di gara, come del resto richiesto dallo stesso reclamo.

Peraltro, l'arbitro, debitamente ascoltato, ha confermato in ogni dettaglio la propria refertazione, escludendo che il calciatore sanzionato cercasse il pallone, viceversa confermando il colpo inferto ad una gamba dell'avversario: in questa situazione probatoria il provvedimento impugnato non può che venir confermato.

Per questi motivi la C.S.A., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Livorno di Livorno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **III° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

## **2. RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENALI AHMAD SEGUITO GARA DELFINO PESCARA 1936/CALCIO COMO DEL 2.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 5.4.2016)**

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Delfino Pescara/Calcio Como, disputato in data 2.4.2016 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Benali Ahmad la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara *"per avere, al termine della gara, afferrato con entrambe le mani, in maniera violenta, il collo di un calcio avversario, per avere, successivamente, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del medesimo avversario, venendo trattenuto a fatica da alcuni compagni di squadra"*.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione il Delfino Pescara, sostenendo, in breve, che il comportamento del Benali fosse stato, innanzitutto, una mera reazione provocata e conseguente alla "aggressione" che quello aveva precedentemente subito da alcuni calciatori avversari, e che, in ogni caso, fosse stato tale da non potesse essere inquadrato nella fattispecie della condotta violenta, dal momento che il Benali non avrebbe avuto l'intento di arrecare conseguenze fisiche all'avversario; conseguentemente, secondo i ricorrenti, il suddetto comportamento non poteva essere sanzionato quale condotta violenta come, invece, assunto dal Giudice Sportivo al momento dell'irrogazione della squalifica.

Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello, tenutasi in data 15.4.2016, è presente per il Delfino Pescara il sig. Luigi Gramenzi, Segretario Generale della società, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come risulti dallo stesso tenore letterale del referto dell'arbitro di gara Sig. Antonio Rapuano, che, nonostante il Benali avesse ricevuto una precedente spinta dal calciatore avversario, Nicolò Barella, egli ha poi effettivamente posto in essere una condotta gravemente ed intenzionalmente violenta e sproporzionata, dacché – si legge testualmente nel referto – egli *"reagiva afferrando con entrambe le mani e in maniera violenta il collo del calciatore Barella"*; circostanza, quest'ultima, peraltro confermata anche dal rapporto addizionale dell'assistente di gara Sig. Giuseppe Borzomì, che ribadisce come il Benali avesse *"afferrato"* il Sig. Barella *"con le mani sul collo"*.

Oltre a ciò, la Corte rileva altresì che l'atteggiamento successivo che, sempre da quanto risulta dal referto dell'arbitro, è stato adottato dal Benali abbia senz'altro aggravato la condotta contestata sopra descritta, dal momento che egli, una volta che era stato allontanato dal Barella dai propri compagni di squadra (che hanno così impedito l'ulteriore degenerare dell'aggressione altrimenti inevitabile), ancora *"cercava di districarsi dai compagni in maniera violenta"*.

Quanto sopra dunque induce questa Corte a ritenere che la condotta complessivamente posta in essere dal Benali è senza dubbio da qualificarsi come violenta, ed in particolare di una violenza certamente intenzionale e continuata, che si è realizzata attraverso l'afferrare l'avversario con

vigore con ambo le mani, applicando energia tale che, anche in considerazione della delicatezza della zona colpita (il collo), era di certo potenzialmente idonea a determinare conseguenze molto dannose per l'avversario stesso. Tale violenza proseguiva peraltro anche successivamente all'allontanamento dall'avversario, e persino nei confronti degli stessi compagni di squadra del Benali.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Delfino Pescara di Pescara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARELLA NICOLO SEGUITO GARA DELFINO PESCARA 1936/CALCIO COMO DEL 2.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 5.4.2016)

Con reclamo ritualmente proposto la Società Calcio Como 1907 S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 92 del 5.4.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto, seguito gara Pescara/Como del 2.4.2016, al calciatore Barella Nicolò la squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con vigoria un calciatore avversario; infrazione rilevata dal un Assistente; per avere inoltre, negli spogliatoi, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un epiteto ingiurioso”*.

Con i motivi scritti la reclamante, previa la ricostruzione, a suo giudizio, fattuale, ha argomentato in ordine alla discrasia del rapporto arbitrale rispetto alla refertazione dell'assistente, sollevando dubbi in merito al valore probatorio di quest'ultima.

Ha, inoltre, rilevato la tenuità del gesto del Barella, comunque finalizzato ad allontanare da un suo compagno di squadra un avversario resosi minaccioso per un fallo subito.

Ha, inoltre, eccepito l'insussistenza dell'epiteto, qualificato ingiurioso, pronunciato dal Barella, rilevando che, comunque, non era stato indirizzato all'Arbitro ma piuttosto caratterizzato da una plateale forma di lagnanza per il provvedimento di espulsione nei suoi confronti.

Si è, infine, doluta della mancata applicazione, in capo al Barella, delle attenuanti in considerazione dei suoi buoni trascorsi disciplinari.

Ha concluso chiedendo: a) in via principale la riduzione della squalifica ad una giornata, già scontata; b) in via istruttoria, l'audizione dell'Arbitro Antonio Rapuano e dell'Assistente Giuseppe Borzomi per chiarimenti circa l'episodio refertato; c) nel merito e in via di mero subordinate, previa applicazione delle attenuanti ex art. 16 C.G.S., ha chiesto di convertire la sanzione residua inflitta, riducendo la medesima al minimo edittale.

Alla seduta del 15.4.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Sezioni Unite – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere respinto.

Osserva questa Corte che i fatti refertati, di fede privilegiata, sono da intendersi, ex art. 35 n. 1 – 1.1 C.G.S., come effettivamente verificatisi restando preclusa agli organi di giustizia sportiva investiti della controversia l'opzione alternativa di valorizzare, in via concorrenziale, altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato dagli Ufficiali di gara.

I fatti in quanto tali sono stati correttamente qualificati e congruamente sanzionati dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Como di Como.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 30 giugno 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio